



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02022 DEL SEN. CUCCHI
(res. n. 295 del 15 aprile 2025)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'apposizione del segreto sulle immagini e sugli audio che vengono registrati nella struttura penitenziaria di Gjader, in Albania, si rappresenta quanto segue.

Sulla scorta delle notizie rese dalla competente articolazione ministeriale, giova preliminarmente ripercorrere i tratti salienti relativi all'istanza di accesso civico generalizzato avanzata dall'O.S. UILPA con riguardo alla struttura penitenziaria di Gjader, in Albania.

Con missiva 12 febbraio 2025, il sig. Gennarino De Fazio, in proprio e in qualità di Segretario generale dell'Organizzazione sindacale UILPA Polizia penitenziaria, avanzava istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, con la quale chiedeva la trasmissione della seguente documentazione:

- copia del regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza e/o audiosorveglianza (o altro atto equipollente comunque denominato) in funzione presso

la struttura penitenziaria di Gjader, con l'attestazione della data della sua effettiva emanazione e della comunicazione agli operatori della struttura e alle organizzazioni sindacali, nonché della data in cui si è tenuto il previsto "esame" (artt. 26 e 27 del d.P.R. n. 164/2022) e dei conseguenti esiti;

- copia del provvedimento con cui sono stati nominati il responsabile e gli incaricati del trattamento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Con nota del 17 febbraio 2025 l'Ufficio VI Trasparenza, anticorruzione e tutela della *privacy* del DAP provvedeva a trasmettere al Direttore della struttura penitenziaria di Gjader l'istanza avanzata dal De Fazio, per le successive valutazioni e determinazioni di competenza.

Con nota 28 febbraio 2025, il Direttore dell'istituto si pronunciava per il diniego dell'istanza di accesso generalizzato, diniego tempestivamente comunicato dal DAP all'istante.

L'11 marzo 2025 il Segretario della citata Organizzazione sindacale presentava istanza di riesame – ex art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 – al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T) del Ministero della Giustizia, avverso il provvedimento di diniego all'ostensione dei dati richiesti.

Con nota 31 marzo 2025, l'R.P.C.T. trasmetteva all'Ufficio competente la decisione assunta in ordine all'istanza di riesame avanzata: riconoscendo la legittimità del diniego opposto dal Direttore della struttura penitenziaria di Gjader, l'R.P.C.T. respingeva l'istanza di riesame.

Le ragioni poste a fondamento delle decisioni di diniego, pronunciate, rispettivamente, dal Direttore dell'istituto penitenziario "in prima istanza" e dall'R.P.C.T. in sede di riesame, sono ragioni di sicurezza, di difesa nazionale e delle relazioni internazionali.

In particolare, la documentazione e le informazioni richieste sono state ritenute rientranti nel novero di quelle sottratte all'accesso, ai sensi del decreto ministeriale n.

115/1996, recante *“Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso”*, il cui art. 2, rubricato *“Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali”* così recita: *“Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati”*.

Il suddetto decreto ministeriale è stato adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 che, oltre a menzionare i limiti all'accesso (c.d. *“procedimentale”*), ha attribuito alle Amministrazioni il compito di individuare, mediante regolamento, le categorie di documenti sottratti all'accesso.

L'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013, al comma 3 recita: *“Il diritto di cui all'art. 5 comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”*.

Il Direttore ha argomentato la propria decisione richiamando, altresì, il contenuto delle circolari n° 2/2017 e n° 1/2019, in materia di *“FOIA”*: in particolare, ha affermato che *“In linea di principio, i limiti previsti per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n° 241 del 1990 non possono essere superati ricorrendo all'istituto dell'accesso civico generalizzato”*; e ancora: *“...è opportuno interpretare in modo rigoroso il rinvio che l'art. 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 opera al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 241/1990”*.

Tale motivazione è stata pienamente condivisa dall'R.P.C.T. in sede di riesame, che ha rimarcato, nel proprio provvedimento di diniego, che tutti i documenti inerenti le attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica che si svolgono presso le strutture penitenziarie *“rientrano tra quelli che sono definiti come documenti inaccessibili per motivi inerenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali, essendo tali attività svolte nell'ambito di un protocollo per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia, la cui conoscenza potrebbe pregiudicare concretamente ed effettivamente la tutela degli interessi internazionali che sovrintendono tale programma”*.

Invero, l'introduzione della disciplina dell'accesso generalizzato, se da un lato ha riconosciuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 CEDU, a chiunque la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, tutelando, così, in via autonoma il “bene conoscenza”, dall'altro non ha eliminato l'esistenza di un settore “a limitata accessibilità”, nel quale continuano a essere operative le disposizioni, ben più rigorose, di cui alla legge sul procedimento amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito in più occasioni le finalità, i presupposti e i limiti dell'accesso generalizzato, delineando i tratti del nuovo istituto in armonia con il panorama normativo nazionale e sovranazionale.

In particolare, è sempre necessario operare un bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza, al fine di consentire ai protagonisti del nuovo regime di trasparenza (cittadini, associazioni, organizzazioni varie) un uso corretto del “controllo diffuso” ed evitare qualsivoglia forma di abuso, non tollerabile (in tal senso, cfr. *ex multis* la sentenza del Tar Lazio, Sez. I-ter, 7/04/2021 n. 4103: *“Qualora la tipologia di dato/documento non può essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l'ostensione di quel dato e documento può essere consentita solo in*

favore di una ristretta cerchia di interessati in quanto titolati, secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla legge 241/1990”).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)